



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2014

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito
- Art. 2 - Il Servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 - Espletamento del Servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Corpo Polizia Municipale

CAPO II - DISCIPLINA DEL PASCOLO

- Art. 5 - Disposizioni per l'esercizio del pascolo
- Art. 6 - Divieto di pascolo su terreni demaniali
- Art. 7 - Pascolo su terreni privati
- Art. 8 - Percorrenza di strade pubbliche con animali, greggi e mandrie
- Art. 9 - Pascolo su terreni privati nelle ore notturne
- Art. 10 - Caccia

CAPO III - DELLA PROPRIETA'

- Art. 11 - Percorsi Fuoristrada
- Art. 12 - Appropriazione indebita di prodotti agricoli
- Art. 13 - Ingresso e passaggio nei fondi altrui
- Art. 14 - Occupazione di fondi altrui
- Art. 15 - Divieto di scarico sui fondi altrui
- Art. 16 - Pulizia di aree private e terreni non edificati

CAPO IV - TUTELA DELLE STRADE, REGIME DELLE ACQUE, PRATICHE AGRARIE

- Art. 17 - Manutenzione di strade pubbliche o ad uso pubblico. Accessi e diramazioni
- Art. 18 - Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade
- Art. 19 - Aratura dei terreni
- Art. 20 - Distanze per impiantare alberi, siepi ed arbusti
- Art. 21 - Piante già esistenti
- Art. 22 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 23 - Espurgo e manutenzione di fossi e canali
- Art. 24 - Irrigazione

CAPO V - NORME RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

- Art. 25 - Premesse
- Art. 26 - Finalità
- Art. 27 - Ambito di applicazione
- Art. 28 - Definizioni
- Art. 29 - Accumulo di letami sui terreni
- Art. 30 - Concimaie e silos per la fermentazione
- Art. 31 - Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue
- Art. 32 - Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e dei concimi minerali
- Art. 33 - Trasporto di liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

CAPO VI - CASE RURALI E LORO ANNESSI

Art. 34 - Ricoveri per animali

Art. 35 - Depositi di esplosivi e sostanze infiammabili

Art. 36 - Maltrattamenti di animali, cani a guardia di proprietà rurali

CAPO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 37 - Trattamenti antiparassitari

CAPO VIII - MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 38 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

Art. 39 - Smaltimento degli animali morti

Art. 40 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

CAPO IX - PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 41 - Vendita diretta di prodotti agricoli

Art. 42 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

Art. 43 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

CAPO X - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 44 - Prevenzione incendi

Art. 45 - Accensione di fuochi

Art. 46 - Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

Art. 47 - Colture agrarie, taglio legna ed allevamenti – Limitazioni dei rumori

Art. 48 - Transito di mezzi cingolati

CAPO XI – SANZIONI

Art. 49 - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni

Art. 50 - Contestazione e notificazione

Art. 51 - Pagamento in misura ridotta

Art. 52 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Art. 53 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 54 - Omissioni di ottemperanze

Art. 55 - Sequestro e custodia di cose

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 57 - Rinvio dinamico

Regolamento di Polizia Rurale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale per l'intero territorio comunale sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati, nel rispetto del principio di specialità, delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti.

Con il presente regolamento si stabiliscono le norme per regolare il pascolo degli animali, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per la manutenzione e la pulizia delle strade comunali, vicinali ed interpoderali, per la gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti da allevamento palabili, per la lotta contro le malattie delle piante e contro le malattie del bestiame, per la preparazione e vendita diretta dei prodotti agricoli.

Art. 2 - Il Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti statali, regionali e comunali, nell'interesse generale dell'ambiente cittadino, della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art. 3 - Espletamento del Servizio di Polizia Rurale

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Comandante della Polizia Municipale e viene svolto dagli agenti ed ufficiali di polizia municipale, dagli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 Codice Procedura Penale, nonché dalle Guardie Venatorie con le quali vige apposita convenzione, nell'ambito delle rispettive competenze e con le facoltà ed i poteri loro attribuiti dalle leggi e regolamenti.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del Responsabile del Corpo Polizia Municipale

Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano carattere di contingibilità ed urgenza.

Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento che non abbiano carattere contingibile ed urgente, sono emanate dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

Le ordinanze, quando sono destinate ad un soggetto determinato devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme del Regolamento di Polizia Rurale violate;
- c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
- d) devono indicare le sanzioni a carico degli inadempienti.

Se l'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO II - DISCIPLINA DEL PASCOLO

Art. 5 - Disposizioni per l'esercizio del pascolo

In materia di pascolo, i proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, oltre ad osservare le disposizioni dettate dal presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni, contenute nel Codice della Strada, emanate dall'Autorità Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi dovranno inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti.

Art. 6 - Divieto di pascolo su terreni demaniali

È assolutamente vietato il pascolo di bestiame di qualunque sorta sui terreni facenti parte del demanio (comunale e statale) in qualsiasi epoca dell'anno.

Il divieto ha come obiettivo la prevenzione igienico-sanitaria, la difesa e la conservazione del suolo, nonché la salvaguardia del patrimonio idraulico-forestale. Sui fondi demaniali, ricadenti nell'ambito territoriale del Comune è permesso, solo ed esclusivamente, il transito di greggi al fine di raggiungere gli eventuali terreni privati, di cui i pastori possano dimostrare di avere la disponibilità, a mezzo di permesso scritto del proprietario del fondo.

È vietato ai pastori, durante il transito, abbandonare gli eventuali animali morti durante il percorso e danneggiare alberi o tagliare arbusti e cespugli, nonché l'allestimento di strutture o l'effettuazione di opere di qualsiasi tipo.

È, altresì, assolutamente vietato, il pascolo e la permanenza di bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate, le banchine, i canali ed i fossi delle strade, sia pubbliche che private.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843 del Codice Civile "Accesso al fondo", chiunque, proprietario di bestiame, viene trovato a pascolare in violazione del presente articolo, è denunciato all'Autorità Giudiziaria e sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata:

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 7 - Pascolo su terreni privati

L'esercizio del pascolo di greggi o armenti, di qualunque sorta, su terreni privati, è consentito solo a seguito di permesso scritto, rilasciato da parte del proprietario del fondo stesso.

Tale permesso scritto deve essere posseduto, dal proprietario delle greggi o degli armenti, al momento dell'arrivo dei greggi o degli armenti, nel territorio baldisserese.

Nel permesso devono essere indicate le generalità del proprietario del terreno, i dati catastali del terreno preso in godimento per il pascolo (foglio e mappale) e le generalità del personale che lo condurrà.

Il pascolo deve essere sorvegliato o confinato a mezzo di recinzioni.

Chiunque, proprietario di bestiame, venga trovato a far pascolare i greggi o gli armenti, su terreni di proprietà privata, senza aver prima conseguito il necessario permesso scritto, verrà denunciato all'Autorità Giudiziaria competente, inoltre lo stesso sarà contravvenzionato mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata.

L'eventuale giustificazione del possesso del solo permesso orale, verrà sanzionata alla stregua della mancanza di permesso.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 150,00

Pagamento in misura ridotta € 150,00

Art. 8 - Percorrenza di strade pubbliche con animali, greggi e mandrie

È assolutamente vietato il passaggio di bestiame, di qualunque sorta, all'interno del centro abitato. In casi eccezionali di spostamento, dovrà essere richiesta autorizzazione, almeno 48 ore prima, all'Amministrazione Comunale, la quale indicherà gli eventuali percorsi alternativi.

Nel percorrere strade pubbliche o di uso pubblico, non facenti parte del centro abitato, il bestiame deve essere guidato e custodito da persone capaci ed in numero sufficiente, in modo da impedire sbandamenti o fughe, che possano provocare danni alle colture od alle proprietà limitrofe, molestia o infortuni ai passanti, intralcio alla circolazione veicolare, nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.

I conduttori devono regolare il transito della mandria o del gregge in modo che resti libera sulla sinistra almeno metà della carreggiata. Essi devono essere presenti sia in testa che a fine mandria o gregge, onde segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo ai veicoli sopraggiungenti, nonché accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza.

Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche o di uso pubblico, durante il transito di mandrie o greggi, il custode degli animali deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, rimuovendo immediatamente l'ingombro o la lordatura. In caso d'urgenza e necessità si provvede d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 9 - Pascolo su terreni privati nelle ore notturne

L'esercizio del pascolo nelle ore notturne (dalle 20,00 alle 06,00), è permesso a condizione che i terreni privati, sui quali si esercita (dei quali il proprietario o il

conduttore degli animali ne abbia avuto ovviamente il permesso scritto) siano interamente chiusi da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e tali da evitare i danni che, per la fuga o lo sbandamento degli animali potrebbero derivare a colture, persone, cose, veicoli o ad altri animali o alle proprietà circostanti.

Il proprietario degli animali, che viola la presente disposizione, verrà sanzionato mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata, se il fatto non costituisce reato.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 150,00

Pagamento in misura ridotta € 150,00

Art. 10 - Caccia

L'esercizio della caccia è disciplinato dalla Legge n° 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dalle leggi regionali in materia.

CAPO III - DELLA PROPRIETA'

Art. 11 – Percorsi Fuoristrada

Su tutto il territorio comunale sono vietati i percorsi fuoristrada con mezzi motorizzati ed il parcheggio sui terreni agricoli di ogni specie, ad esclusione di quanto autorizzato ex art. 11 della Legge Regione Piemonte n° 32/82 e s.m.i.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 12 – Appropriazione indebita di prodotti agricoli

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 Codice Civile).

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto.

La raccolta dei funghi e dei tartufi è regolamentata in tempi e modalità secondo le leggi regionali.

I proprietari dei fondi possono vietare la raccolta dei prodotti spontanei mediante apposizione di cartelli richiamanti tale divieto in base alle normative vigenti, posti in modo visibile e comprensibili.

Qualora le violazioni previste nel presente articolo, non costituiscano reato, la sanzione amministrativa è la seguente:

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 150,00

Art. 13 - Ingresso e passaggio nei fondi altrui

Salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o animali domestici sfuggiti al proprietario, è vietato entrare nei fondi di proprietà sia pubblica sia privata altrui, anche se non in attività di coltura e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui, devono esercitare tale diritto, in modo da non arrecare danno alcuno ai fondi medesimi, ai beni ed alle colture.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 14 - Occupazione di fondi altrui

E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea di fondi e aree agro-silvopastorali o incolti, nonché di manufatti rurali ed agresti sia di proprietà pubblica sia privata, senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 15 Divieto di scarico sui fondi altrui

È vietato sui fondi altrui, sia privati sia di pubblico demanio, il deposito e lo scarico di qualsiasi tipo di materiale, quale ad esempio macerie, eternit, rottami, pneumatici usurati, residui industriali e sostanze putrescibili.

La violazione di tale divieto è punita mediante l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006, in quanto normativa speciale.

Art. 16 - Pulizia di aree private e terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati, devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari e conduttori.

I proprietari, ovvero, coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono costantemente conservarli liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi.

È fatto obbligo di conservare i terreni compresi in aree destinate all'edificazione, costantemente puliti, effettuando lo sfalcio dell'erba almeno due volte l'anno prima dei mesi estivi, per evitare il vegetare di rovi ed erbe infestanti e la proliferazione di animali molesti quali insetti, topi, ratti, bisce, ecc. al fine di non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Nei casi di inosservanza delle norme del presente articolo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la mancata manutenzione, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria ordinanza contingibile ed urgente, l'effettuazione degli interventi ritenuti

indispensabili sui terreni incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 150,00

CAPO IV - TUTELA DELLE STRADE, REGIME DELLE ACQUE, PRATICHE AGRARIE

Art. 17 - Manutenzione di strade pubbliche o di uso pubblico. Accessi e diramazioni

Ai proprietari dei fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o di uso pubblico, è fatto obbligo, di:

1. provvedere al taglio dell'erba, delle siepi, degli arbusti, dei rami e delle alberature ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni altro tipo di vegetazione, mantenendo gli stessi permanentemente regolati, in modo tale da evitare restringimenti della sede stradale e dei marciapiedi, necessari alla circolazione veicolare e pedonale, al fine di assicurare la piena visibilità delle aree necessarie alla viabilità e leggibilità della segnaletica dalla distanza e angolazione necessarie;
2. provvedere a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti del terreno oppure la caduta di massi o di altro materiale sulla strada ed il conseguente ingombro delle pertinenze e della sede stradale;
3. rimuovere, nel più breve tempo possibile, alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che a causa di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
4. assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali di scolo, rimuovendo ogni tipo di materiale, proveniente dal fondo o terreni di proprietà, che ostacoli il regolare deflusso delle acque meteoriche;
5. mantenere le siepi e le alberature, ivi comprese le piante di alto fusto, nonché ogni tipo di vegetazione, permanentemente regolate in modo tale da evitare che danneggiano i corpi dell'illuminazione pubblica riducendo la luminosità nelle ore notturne, nonché la visione di specchi parabolici riflettenti la visibilità della carreggiata. Le siepi poste a dimora al confine con strade pubbliche o di uso pubblico, nonché a confine con altre proprietà sia pubbliche sia private, non potranno superare l'altezza massima di metri 3,00.
6. provvedere a ripetere le suddette operazioni di taglio, mantenimento e pulizia, ogni qualvolta le stesse si rendano necessarie; nell'eventualità in cui gli interessati, non procedano autonomamente al taglio dell'erba, delle piante e delle siepi, alla pulizia dei fossi ed al mantenimento delle ripe, **i lavori verranno eseguiti dalla ditta appaltatrice del "Servizio di Manutenzione verde pubblico comunale", con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi;**

In caso di incidenti causati da incuria del fronte strada, le responsabilità civili e penali, graveranno sui soggetti tenuti alla cura delle suddette aree;

Inoltre:

1. è fatto divieto di danneggiare il fondo stradale, delle strade pubbliche, ad uso pubblico o private, con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura o con una condotta di guida non appropriata dei mezzi agricoli;
2. è fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade, in tutto od in parte, mediante accumuli di qualsiasi natura e di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere connesse alle strade. Senza la preventiva autorizzazione amministrativa è infatti proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde.
3. l'attraversamento di strade pubbliche o di uso pubblico, con condutture di acqua permanenti, comporta l'obbligo di ripristino del fondo stradale ed il mantenimento delle condotte o dei ponti, in modo tale che non ne derivi danno al fondo stradale stesso. Gli attraversamenti ed i ponti, devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dal Servizio Tecnico Comunale;
4. sulle strade pubbliche o di uso pubblico non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni a fondi e fabbricati laterali, senza i preventivi permessi edilizi.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 18 - Circolazione dei mezzi agricoli sulle strade

Le macchine agricole, per poter circolare sulle strade, devono rispettare le prescrizioni ed essere munite dei dispositivi dettati dal Codice della Strada.

Prima che siano immesse sulle strade o in altri luoghi pubblici, le macchine agricole ed i particolari di esse (pneumatici, aratro, e ogni qualsivoglia attrezzo agricolo attaccato) devono essere preventivamente puliti onde evitare l'abbandono sulle strade di materiali che creino pericoli per la circolazione.

Qualora durante il trasporto, cadessero sul sedime stradale fango, terra, sabbia, ghiaia, liquame, letame, detriti, fieno o qualsiasi materiale o derrate agricole, in modo da imbrattare, insudiciare o ingombrare il sedime stesso, i conduttori responsabili, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, sono tenuti a provvedere immediatamente, a proprie spese e cura, allo sgombero ed alla completa pulizia della strada.

In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d'ufficio con addebito di spese al responsabile del fatto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 19 -Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o privato, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno mt. 2 (due) dalla sede stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 150,00

Pagamento in misura ridotta € 150,00

Art. 20 - Distanze per impiantare alberi, siepi ed arbusti

Chi vuole piantare alberi presso il confine, deve osservare le seguenti distanze dallo stesso:

- 1) **tre metri** per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; tenuto conto degli esempi proposti dal legislatore, **vengono considerati di alto fusto** (e nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali) le piante che, supereranno agevolmente i sei-sette metri di altezza complessiva o che avranno un tronco, prima delle biforcazioni, di più di tre metri di altezza
- 2) **un metro e mezzo** per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; **non sono considerati di alto fusto**, di conseguenza, meli, peri, susini, peschi, sambuchi, ecc. La distinzione comunque va fatta in concreto, rispetto allo specifico albero piantato: una betulla può arrivare all'altezza di venticinque metri, ma se è stata capitozzata per formare una chioma a due metri da terra, non diventerà mai di alto fusto.
- 3) **mezzo metro** per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo; la misura da tenere in considerazione (mt. 2,50) è quella del tronco prima delle biforcazioni.
- 4) **un metro**, qualora le siepi siano di ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo;
- 5) **due metri** per le siepi di robinie.

Inoltre, per impiantare alberi ad alto fusto (ossia quelli il cui fusto sorge ad altezza notevole, quali ad esempio pioppi, querce, noci, castagni, olmi, pini, cipressi, platani e simili) si devono osservare le seguenti distanze minime:

1) **metri 10 (dieci)** dal ciglio di strade pubbliche o private ad uso pubblico;

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero, nel tempo della piantagione.

Le distanze sopra citate non devono essere osservate quando sul confine sia presente un muro (ovviamente senza aperture), non incide se comune o di proprietà esclusiva di uno dei due confinanti, a condizione che le piante siano potate in modo da non superare l'altezza del muro.

La presenza di altro tipo di recinzione (rete, filo spinato, staccionata) comporta il pieno rispetto delle distanze sopra citate.

L'obbligo di rispettare determinate distanze è rivolto sia ad evitare l'invasione del fondo altrui con radici, sia che gli alberi tolgano luce e vista.

Le siepi, gli arbusti e gli alberi in genere, esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, lungo le strade o gli spazi pubblici o in prossimità di essi, potranno essere fatti estirpare o abbattere, a insindacabile giudizio del Comune, qualora sussistano motivazioni di pericolo per la viabilità o per l'incolumità pubblica, mediante l'adozione di un'ordinanza sindacale.

I proprietari/trasgressori delle disposizioni di cui sopra, confinanti con aree pubbliche o di uso pubblico, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata, saranno tenuti a procedere allo sradicamento oppure alla semplice potatura degli alberi, delle siepi o degli arbusti impiantati, in modo da dare una struttura definitiva alle essenze arboree di cui sopra, che consenta loro di rispettare le distanze minime prescritte.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 21 - Piante già esistenti

Occorre distinguere i casi in cui sia stato acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale, da quelle in cui il diritto non sia ancora stato acquisito. Il diritto in questione (in termini tecnici è una servitù), può essere acquisito o per contratto, o per "destinazione del padre di famiglia" (ad esempio a seguito di divisione del terreno, il confine è venuto a trovarsi presso l'albero oppure il proprietario dell'albero ha venduto il terreno stesso confinante) oppure per usucapione ventennale; questa situazione è la più frequente e si realizza quando il confinante, per almeno vent'anni, non reagisca al fatto che una pianta sul fondo vicino cresca a distanza non legale. Se il diritto non sia ancora stato acquisito, il confinante potrà richiedere, in qualunque momento, ad un'Autorità Giudicante in materia, che l'albero venga reciso o ridotto nel senso già detto sopra. Nel caso in cui

sia stato acquisito il diritto, si potrà conservare l'albero, ma nell'ipotesi in cui l'albero muoia o venga abbattuto, questo non potrà essere sostituito.

Le distanze non si osservano per le piante rampicanti.

Art. 22 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque, con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono vietate, inoltre, le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale di deflusso delle acque, nonché l'esecuzione di qualunque altra opera, tale da arrecare danno ai terreni od alle strade.

Accertata la violazione da parte degli uffici comunali competenti, sarà notificata, al proprietario del fondo, idonea ordinanza finalizzata all'eliminazione delle cause.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 23 - Espurgo e manutenzione di fossi e canali.

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali, vengano tenuti costantemente puliti e sgombri di ogni tipologia di materiale, in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno, delle proprietà contermini e delle eventuali vie adiacenti.

Gli stessi devono, altresì, provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e le sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e dei canali. In alternativa allo sfalcio, potranno utilizzare prodotti diserbanti o erbicidi, per l'utilizzo dei quali sulla sponda o sul ciglio del fosso o del canale del proprietario confinante, è necessario il preventivo consenso di quest'ultimo.

In caso di inadempienza degli obbligati, successivamente a quanto prescrittogli dal Comune con apposita ordinanza, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 24 – Irrigazione

L'irrigazione delle diverse colture deve essere effettuata in modo da non arrecare danni e molestie a terzi.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche, andrà regolata in modo tale che le acque non defluiscano sulla sede stradale, al fine di evitare qualsiasi danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

In ottemperanza agli obblighi suddetti, gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione, dovranno collocare i macchinari per l'irrigazione, ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da impedire la caduta di acqua sulla carreggiata e realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

CAPO V - NORME RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Art. 25– Premesse

Il presente capo detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, così come recepito dalle normative regionali in materia.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 26 – Finalità

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 27 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Art. 28 – Definizioni

La Legge Regionale definisce:

- **utilizzazione agronomica**, la gestione degli effluenti zootecnici dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute;
- **effluenti zootecnici**, le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera e si dividono in **letami (effluenti palabili)** e **liquami (effluenti non palabili)**;
- **Letami**, effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.

Sono **assimilati ai letami**, se provenienti dall'attività di allevamento:

- le lettiere esauste di allevamenti **avicunicoli** (allevamento di polli e conigli);

- le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici.
- **Liquami**, effluenti zootecnici non palabili.

Sono **assimilati ai liquami**, se provenienti dall'attività di allevamento:

- i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
- i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
- le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami e destinate all'utilizzo agronomico.

Art. 29 – Accumulo di letami sui terreni

Viene inteso come accumulo, il deposito temporaneo di letame sui terreni non ancora lavorati, dove dovrà poi essere utilizzato. Il cumulo può essere fatto solo dopo un idoneo periodo di maturazione, ovvero dopo lo stoccaggio su platea.

L'accumulo può essere protratto per un massimo di tre mesi e non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria.

Devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

- 5 metri da scoline (fossi di prima raccolta o fosse camperecce – raccolgono le acque superficiali o sottosuperficiali) o reticolo minore di drenaggio;
- 30 metri da sponde di corsi d'acqua naturali o artificiali;
- 50 metri da abitazioni;
- 20 metri da strade (escluse quelle interpoderali e agrosilvopastorali).

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

Art. 30 –Concimaie e silos per la fermentazione

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile posizionate lontano dai corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene. Spetterà pertanto alla locale A.S.L., determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Come per le concimaie, i silos per la fermentazione del mais ceroso, devono essere mantenuti in perfetta efficienza, in relazione all'uso specifico a cui è deputata tale struttura, tale da non arrecare disagi di ordine igienico-sanitario.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

Art. 31 – Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

1) Modalità generali

La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati, dovrà avvenire simultaneamente allo spandimento, o almeno entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, D.M. 19.04.1999).

Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

2) Modalità specifiche

Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati ed ammendanti organici, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione, tali da non determinare la polverizzazione del getto.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

Art. 32 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e dei concimi minerali

- Divieto di utilizzo di letami e concimi chimici

Lo spandimento dei letami e di concimi chimici è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale, nella fase di impianto e successivo mantenimento;
- b) nei boschi;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali non arginati;
- d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- e) su terreni di cui non si ha titolo d'uso.

- Divieto di utilizzo di liquami.

Lo spandimento dei liquami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
- b) nei boschi;

- c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali ed artificiali non arginati (esclusi canali artificiali ad esclusivo uso aziendale);
- d) entro 50 metri dal ciglio delle strade e dalle abitazioni nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
- e) entro 1 metro dalle strade nel caso di distribuzione con sistemi localizzati;
- f) entro 10 metri dalle abitazioni, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e tempestivo interrimento;
- g) su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- h) su terreni con pendenza media superiore al 10% o al 25% in presenza di suoli inerbiti o di sistemazioni idraulico-agrarie;
- i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto se non è possibile salvaguardare la parte aerea delle piante;
- k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) su terreni su cui non si ha titolo d'uso;
- n) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

Nel centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato dal 1 dicembre al 31 gennaio di ogni anno.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

Art. 33 – Trasporto di liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili, deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti. Detti veicoli dovranno possedere le caratteristiche tecniche previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché ottemperare alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
2. Per i materiali di facile dispersione, in conseguenza dell'azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che lo stesso non abbia a

sollevarsi e disperdersi nell'aria.

3. I trasporto e lo spargimento di letame, di liquami zootecnici e di concimi chimici, in particolare nel centro abitato e nelle frazioni, non può avvenire dalle ore 20,00 alle ore 08,00, nei giorni festivi alle ore 09,00, e dalle ore 12,00 alle ore 14,00.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

CAPO VI - CASE RURALI E LORO ANNESSI

Art. 34 - Ricoveri per animali

I ricoveri per animali devono essere realizzati secondo le norme igienico-sanitarie ed edilizie vigenti.

Fatte salve le norme specifiche di cui sopra, i ricoveri destinati ad attività zootecniche, devono essere costruiti inoltre in modo da rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 146/2001, relativo alla protezione degli animali negli allevamenti.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 35 - Depositi di esplosivi e sostanze infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, in particolar modo mettere in atto tutte quelle azioni e cautele al fine di evitare situazioni di pericolo per la propria ed altrui incolumità e danni alla propria ed altrui proprietà.

Se la violazione non comporta una sanzione penale si applicherà la sanzione di seguito indicata.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

Art. 36 – Maltrattamenti di animali, cani a guardia di proprietà rurali

- 1) E' vietato maltrattare gli animali o costringerli a fatiche eccessive.
- 2) Gli animali che sono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi o distesi ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da farli soffrire.
- 3) E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.
- 4) Nell'allevamento degli animali da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare devono essere adottati gli accorgimenti necessari tipici di ogni specie.

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, siti in prossimità delle strade, non potranno essere lasciati liberi, ma dovranno essere assicurati in un idoneo recinto o ad idonea catena, che permetta in entrambi i casi adeguata mobilità; i proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e per gli animali. Dovranno inoltre essere adottate tutte le

precauzioni necessarie per contenere il disturbo derivante al vicinato, eventualmente presente, da frequente e prolungato abbaiare.

Oltre alla registrazione all'anagrafe canina ed alla microcippatura, i cani dovranno essere sottoposti alla profilassi prevista dalle leggi sanitarie vigenti.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

CAPO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI ED ANIMALI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 37 - Trattamenti antiparassitari

I trattamenti antiparassitari, devono essere eseguiti, solamente, quando le condizioni meteorologiche garantiscono che il prodotto permanga nella sola area da trattare.

Sono vietati i trattamenti con prodotti antiparassitari e di diserbo, quando possano recare danno a persone, animali o cose.

Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti, ecc.) si devono adottare tutte le precauzioni atte ad evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci sulle proprietà o colture altrui, l'utilizzatore deve avvertire immediatamente il confinante, comunicandogli il tipo di prodotto utilizzato ed il tempo di inagibilità.

Nei pressi del centro abitato, l'uso dei prodotti antiparassitari, deve avvenire nei giorni privi di vento e lontano dagli orari dei pasti.

Nei fondi che si trovano lontano dal centro abitato (in aperta campagna), l'uso dei prodotti antiparassitari deve avvenire in modo che il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora se ne ravvisi il rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

Durante il trattamento, dovrà essere apposto il divieto di accesso alle aree trattate alle persone non addette, mediante appositi cartelli recanti la dicitura "PERICOLO - DIVIETO DI ACCESSO - COLTURA TRATTATA CON PRESID SANITARI" oppure "PERICOLO - DIVIETO DI ACCESSO - TERRENO TRATTATO CON PRESID SANITARI".

La preparazione delle miscele antiparassitarie è vietata in prossimità di corsi d'acqua, fontane, sorgenti, vie e piazze pubbliche. Nei pressi di tali luoghi è vietato anche il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti antiparassitari, nonché lo scarico delle relative acque.

Le confezioni vuote, che originariamente hanno contenuto presidi sanitari di qualunque classe tossicologica, devono essere conferiti a ditte specializzate, abilitate alla raccolta ed al trasporto di rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

CAPO VIII - MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 38 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Servizio Veterinario dell'A.S.L., territorialmente competente, qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e s.m.i..

La denuncia è obbligatoria, anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa, che si verifichi entro 8 giorni da un caso precedente, non riferibile a malattia comune già accertata.

A scopo cautelativo, i proprietari ed i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse, prima ancora dell'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L., hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) isolare le carcasse degli animali morti;
- c) non spostare dai ricoveri dell'azienda qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale od altro materiale, che possa costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L..

I proprietari ed i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni loro impartite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L..

Se la violazione accertata a carico dei proprietari degli animali infetti non costituisce reato, verrà applicata la sanzione di seguito indicata.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

Art. 39 - Smaltimento degli animali morti

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.L., il quale, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54), la carcassa dell'animale dovrà essere avvolta in un telo imbevuto di soluzione disinfettante, tenuta al riparo dal sole ed isolata dall'allevamento, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario dell'A.S.L..

Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'A.S.L..

È assolutamente vietato l'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo. Tale modalità di smaltimento, potrà essere eseguita solo in casi particolari ed eccezionali in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque nel rispetto delle normative vigenti ed autorizzato esclusivamente con provvedimento del Sindaco su disposizione del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

L'interramento è consentito solo ed esclusivamente per le carcasse di cani e gatti.

Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

La cremazione potrà essere eseguita solo presso gli appositi inceneritori autorizzati.

Se la violazione accertata a carico dei proprietari degli animali infetti non costituisce reato, verrà applicata la sanzione di seguito indicata.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

Art. 40 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

CAPO IX - PREPARAZIONE E VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 41 - Vendita diretta di prodotti agricoli

In applicazione delle disposizioni vigenti nel settore agricolo (D.Lgs. 228/2001 e s.m.i.), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, è soggetta all'inoltro, al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione, di preventiva comunicazione di inizio attività, e potrà essere esercitata, decorsi trenta giorni dal ricevimento, della comunicazione stessa, da parte del Comune.

Per la vendita al dettaglio, esercitata su superfici all'aperto, nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private, di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

La comunicazione di inizio attività, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti dei quali si intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio, non in forma itinerante, su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione di inizio attività è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita.

Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli zootecnici, finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

Art. 42 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

Si definiscono prodotti agricoli non trasformati, gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento, che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.

La vendita dei prodotti agricoli non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizioni in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria (ora leggasi, DIA Sanitaria).

Art. 43 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

- a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
- b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli trasformati, sono soggetti alla preventiva presentazione della DIA Sanitaria (ossia dell'Allegato 2 alla D.G.R. 26.11.2007 n. 79-7605) ed agli adempimenti in materia di igiene dei prodotti alimentari, previsti dal D.Lgs. 155/97 e s.m.i..

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

CAPO X - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA'
ALTRUI

Art. 44 – Prevenzione incendi

- 1) I locali adibiti al deposito del fieno e della paglia, siano essi stagionati o in fermentazione, devono essere posti in fabbricati staccati dalle case, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio Comunale.
- 2) I depositi, di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, superiori a 50.000 Kg. (500 quintali), posti all'aperto, soggiacciono ai controlli ed alle visite di Prevenzione Incendi, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, unico organo competente nel campo della vigilanza antincendio, con esclusione dei depositi, sempre posti all'aperto, con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 metri.
- 3) I depositi, di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini, inferiori a 50.000 Kg., devono essere posti ad una distanza non inferiore a metri 15 dai fabbricati aventi destinazione d'uso diversa da quelli ad uso di deposito materiali sopra citati, e metri 5 dalla vegetazione (alberi, arbusti, siepi), oppure può essere eretto idoneo muro di schermo resistente al fuoco.
- 4) L'eventuale impiego in aree pubbliche di combustibile o legna per cottura, (manifestazioni, falò ecc.), è soggetto alle specifiche autorizzazioni comunali, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Se la violazione accertata non costituisce reato, verrà applicata la sanzione di seguito indicata.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta € 160,00

Art. 45 - Accensione di fuochi

- 1) Su tutto il territorio comunale, è severamente vietata la combustione di rifiuti di qualsiasi genere, compresi tessuti, plastiche, teli, legacci ed altri materiali inquinanti;
- 2) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale;
- 3) E' consentita l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari autorizzati dalle Autorità competenti;

- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito nelle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate;
- 5) Il materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, ripuliture o potature, proveniente dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 "Imprenditore Agricolo", debbono essere smaltiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica, privilegiando, quindi, il "Servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature", gestito dal "Consorzio Chierese per i Servizi", mediante il riempimento di contenitori di colore verde, da 360 litri, che verranno distribuiti a coloro ne facciano richiesta e svuotati periodicamente dal Consorzio stesso, oppure tramite il conferimento diretto, da parte dei cittadini, presso l'Area Verde Comunale ubicata all'intersezione tra Via Casabianca e Strada del Cervo, negli orari di apertura della stessa;
- 6) In alternativa a quanto indicato al precedente punto 5), è consentita, su tutto il territorio comunale, la combustione controllata, sul luogo di produzione, di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, proveniente da attività agricole, forestali o manutenzione di orti, giardini e frutteti, effettuata secondo le abituali pratiche agricole, seguendo le seguenti disposizioni:
- **periodo**: l'abbruciamento è consentito durante tutto l'arco dell'anno, con esclusione dei periodi nei quali viene decretato lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi, da parte del Presidente della Giunta Regionale; è fatto obbligo a tutta la cittadinanza, prima di accendere fuochi, di svolgere accurata verifica atta ad escludere di trovarsi in un periodo di massimo rischio di incendi boschivi;
 - **orari**: la combustione potrà essere effettuata tra le ore 07,00 e le 10,00 e tra le ore 16,00 e le 18,00; alla scadenza delle fasce orarie consentite, i cumuli fumanti, dovranno essere spenti;
 - **dimensioni**: la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, di larghezza massima di metri 5x5 ed in **quantità giornaliera** non superiori a 3 metri steri (lo stero equivale ad un metro cubo) per ogni ettaro (10.000 metri quadrati di terreno);
 - **distanze**: la combustione deve essere effettuata ad una distanza minima di metri 100 da aree forestali, dalle piantagioni o culture, dalle cataste di legname, paglia e/o fieno o qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e di metri 30 da edifici di proprietà di terzi e da strade pubbliche;
 - **modalità**: l'abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuato solo sul luogo di produzione degli stessi, osservando quanto di seguito riportato:
 - durante tutte le fasi dell'attività e fino al completo spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, da parte del proprietario o conduttore del terreno o da persona di propria fiducia; le persone addette a sorvegliare il

- fuoco dovranno essere dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. E' vietato abbandonare l'area sino all'accertamento del completo spegnimento dei focolai o braci;
- il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco dovrà essere preventivamente circoscritto ed isolato per prevenire il propagarsi del fuoco;
 - è vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore.
 - la combustione dovrà essere eseguita in giornate prive di vento e preferibilmente umide. In caso di mutamento delle condizioni atmosferiche con insorgenza di vento dovrà essere sospesa la combustione;
 - il materiale vegetale verde dovrà, preferibilmente, essere lasciato sul posto per un periodo di tempo necessario al suo essiccamento, per facilitarne la combustione ed evitare l'emissione eccessiva di fumo;
 - **spegnimento**: il Corpo Forestale dello Stato o altri appartenenti alle Forze di Polizia, hanno la facoltà di far sospendere o vietare la combustione in tutti i casi in cui sussistano condizione meteorologiche o ambientale non favorevoli o fonti di pericolo o di danno alla salute pubblica;
 - **divieti**: la combustione di qualsiasi materiale o sostanze diverse dal materiale vegetale di origine agricolo e forestale, anche se mischiato ad esso, **è sempre vietata** e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006;

7) È facoltà dei soggetti confinanti, qualora dal fuoco derivino fumo o odori molesti, pretendere lo spegnimento dello stesso.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato o violi specifiche norme di legge, sarà perseguita, con la sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 25,00 e massima di € 500,00 (**p.m.r. € 50,00**).

La combustione di rifiuti sarà punibile ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs. 152/2006.

La violazione delle norme sulla prevenzione incendi boschivi sarà perseguita ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 1.032,91 e massima di € 10.329,14.

Art. 46 – Misure profilattiche per il controllo dello sviluppo di popolazioni di zanzare

- 1) Nei periodi dell'anno nei quali si rendesse necessario intervenire contro la crescente proliferazione di zanzare nell'ambito urbano, con il fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e prevenire l'instaurarsi di condizioni favorevoli per la trasmissione di pericolose patologie igieniche-sanitarie, il Sindaco emetterà apposita ordinanza di "Lotta biologica ed integrata alle zanzare, con particolare attenzione al contenimento della zanzara tigre", attraverso la quale indicherà le modalità di intervento alle quali, tutti i cittadini, sono obbligati ad ottemperare;
- 2) Al fine di evitare le condizioni favorevoli allo sviluppo di popolazioni di zanzare, anche al di fuori dei periodi dell'anno previsti nel punto 1) del presente articolo, si devono adottare le seguenti misure profilattiche nelle proprietà private:
 - a) nelle aree contigue alle abitazioni (terrazze, giardini, orti etc.) va evitata la formazione di raccolte d'acqua, rimuovendo qualsiasi contenitore per lo sviluppo larvale, come ad esempio secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, copertoni di veicoli usati ecc.;
 - b) eliminare le piccole raccolte d'acqua (es. teli di nylon che formano pozze artificiali) svuotando l'acqua nel terreno; inoltre, contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori ecc., vanno svuotati e puliti periodicamente almeno ogni settimana;
 - c) eventuali contenitori di acqua inamovibili, come vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, vanno coperti con strutture rigide o reti a maglia molto fine (reti zanzariere);
 - d) nelle piccole fontane ornamentali da giardino introdurre pesci che si nutrono di larve, come ad esempio i pesci rossi;
 - e) tenere ben rasata l'erba dei giardini privati e condominiali ed eliminare le sterpaglie;
 - f) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili, vanno ispezionate, pulite e svuotate almeno ogni due settimane.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00

Pagamento in misura ridotta € 50,00

Art. 47 – Colture agrarie, taglio legna ed allevamenti – Limitazioni dei rumori

- 1) Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco, avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune, modalità e limiti relativamente agli allevamenti del bestiame, alle colture agrarie ad al taglio della

- legna ed ordinare in caso di inadempienze la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento;
- 2) Tosaerba, motocoltivatori, decespugliatori, tagliaiepi ed apparecchiature similari, non possono essere utilizzati all'interno delle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 20,00 alle ore 08,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei giorni feriali;
 - dalle ore 20,00 alle ore 09,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi;
 - 3) I trattori impiegati in postazione fissa (irrigazione, taglio legna ecc.), all'interno dei centri abitati, devono essere posti ad una distanza dalle abitazioni, in modo tale che non arrechino disturbo acustico e/o di emissioni di fumi, percepibili dagli occupanti delle stesse, oltre a funzionare all'interno delle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 nei giorni feriali;
 - dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 nei giorni festivi;

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 250,00

Pagamento in misura ridotta € 60,00

Art. 48 – Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito e manovra, con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione amministrativa. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

Pagamento in misura ridotta € 100,00

CAPO XI – SANZIONI

Art. 49 - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal personale del Comando di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione indicata per ogni singolo articolo.

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dal Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D.P.R. 22 luglio 1982, n° 571.

Art. 50 - Contestazione e notificazione

Le violazioni al presente regolamento devono essere contestate al trasgressore ed alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, la violazione verrà notificata agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.

Art. 51 - Pagamento in misura ridotta

È ammesso il pagamento in misura ridotta (p.m.r.) della violazione accertata, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, degli estremi della violazione.

Art. 52 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati potranno far pervenire al Comandante del Corpo di Polizia Municipale, scritti difensivi e documenti; potranno, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Il Comandante del Corpo di P.M., sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i termini stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di

archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, all'Autorità Giudiziaria competente.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, o di inoltro di scritto difensivo nei termini sopra citati, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 689/81 e s.m.i..

Art. 53 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco o il Comandante del Corpo di P.M., possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

L'esecuzione d'ufficio è a spese degli interessati.

Art. 54 – Omissioni di ottemperanze

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Comandante del Corpo di P.M., salvi i casi previsti dall'art. 650 C.P. o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 52,00 ad € 516 (p.m.r. € 104,00).

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione rilasciate dal Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
- per la morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione potrà avere, di norma, una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del trasgressore, agli obblighi per la cui inosservanza, la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 55 - Sequestro e custodia di cose

I Funzionari ed Agenti di cui all'art. 3) del presente regolamento, all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose

che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano al trasgressore o a persona obbligata in solido con lo stesso.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n. 689 e del D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

CAPO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Ogni altra disposizione regolamentare del Comune che sia in contrasto o incompatibile con le presenti norme è abrogata.

L'Amministrazione Comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta Comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni a carico dei trasgressori della presente normativa.

Il Consiglio Comunale potrà apportare tutte quelle modifiche, al presente testo, che si rendessero necessarie.

Art. 57 - Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e/o regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.